

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
Altri elementi

Quantum

1* Grado

2* Grado

precedente cassazione

Precedente appello

Classificazione evento

Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Durante i lavori di edificazione di un muro divisorio all'interno di un capannone industriale, sprovvisto di idonei sistemi di ritenuta per lavori in quota, precipitava dal ponteggio la cui struttura non risultava correttamente ancorata e carente in termini di sicurezza, per la mancanza di tutti gli elementi costitutivi quali parapetti, tavole di calpestio e tavole fermapiede.

Tipologia del luogo di avvenimento

Numero scheda Sentenza

Pagina 1 di 3

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (piano di sicurezza e coordinamento) e che nel caso in esame ciò fu impossibile, data la mancanza del medesimo, fatto immediatamente percepibile, e che imponeva al ricorrente di attivarsi in merito, ad esempio richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto.

Su di lui gravavano inoltre tutti gli obblighi di cui all'articolo 26 D.LGS 81/08, e cioè tutti gli obblighi antinfortunistici facenti capo al datore di lavoro. Ma -come rileva la sentenza impugnata- non risulta che il ricorrente si sia mai adoperato per l'ottemperanza puntuale e diuturna, di tutte le norme in proposito.

Egli doveva infine verificare la congruenza dei POS piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici, rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. Ma anche qui, fa rilevare la Corte milanese:

1. non risulta che si sia mai dotato di un POS;

2. non risulta che abbia esaminato i POS delle imprese esecutrici, che, come detto in precedenza, erano incredibilmente carenti;

3. non risulta che li abbia trasmessi al CSE coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, per il semplice fatto che il CSE non esisteva.

La sentenza, che ritiene la condotta ampiamente omissiva avere "permesso la scellerata gestione del ponteggio indispensabile per la costruzione del muro all'interno del capannone" appare in linea con le disposizioni normative in tema di impresa affidataria dei lavori (vedasi l'art. 89, comma 1, lettera i), D.Lgs. 81/2008, che definisce "impresa affidataria" l'impresa "titolare del contratto di appalto con il committente" e art. 97, stesso decreto, che attribuisce al datore di lavoro dell'impresa affidataria tutti previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/08).

In estrema sintesi, il datore di lavoro della impresa affidataria è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all'Allegato XVII del D. Lgs 81/08 e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione, nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, cooperando alla loro applicazione e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2018.

Note

Si tratta di datore di lavoro dell'impresa affidataria. Nel caso che ci occupa l'appaltatore (o impresa affidataria), rispetto ai subappaltatori, si poneva con il ruolo di committente e datore di lavoro.

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte quella che vuole, in materia di responsabilità colposa, che il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all'appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa.

La Corte territoriale rileva correttamente che non ha alcuna giuridica rilevanza che il ricorrente frequentasse spesso o saltuariamente il cantiere, in quanto le palesi omissioni a lui ascritte prescindono dalla frequentazione dei luoghi, e si posero in stretta relazione causale con l'evento.

Inoltre, se ci fosse dimostrazione di qualsivoglia frequentazione del cantiere (come sembra emergere dagli atti), il

ricorrente sarebbe maggiormente colpevole dell'evento, in quanto avrebbe effettuato azione di interferenza nelle lavorazioni, andando ad assumere in via diretta e personale, ulteriore responsabilità prevenzionale. Condividibile appare, pertanto, la conclusione cui sono pervenuti i giudici del gravame del merito nel senso che la scelta di un'ottima società, di rilievo nazionale, a cui affidare la gestione del lavoro, non esimeva l'imputato, dall'ottemperare alle norme sopra ricordate.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.